



*Nota n. del / 14/11/ 2020*

***Oggetto: Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale da luglio 2020.***

Il D.lg. 5 febbraio 2020 n.3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020 n.21, riconosce ai lavoratori dipendenti e assimilati, con decorrenza dal 1° luglio 2020, una somma ad integrazione del reddito ai sensi dell'art.1, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro per l'anno 2021 se il reddito complessivo annuo non supera i 28.000 euro e con l' imposta lorda dovuta sia superiore all'importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 13 del TUIR. Rimangono esclusi i percettori di reddito fino a 8.173,91 euro, la cui imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione per lavoro dipendente (c.d. incapienti). L'art. 2 dello stesso decreto introduce per l'anno 2020 su richiesta dell'interessato, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, un'ulteriore detrazione fiscale sull'Irpef lorda, che dipenderà dallo scaglione di reddito.

Per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020 rimane in vigore il Bonus di 80 euro ("Bonus Renzi") di cui all'art. 13 comma 1 bis del TUIR.

Ai sensi dell'art.128 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, per l'anno 2020, il Bonus 80 euro e il Trattamento Integrativo spetta anche agli incapienti per effetto delle misure di sostegno (Cassa integrazione Covid-19) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza sanitaria.

Il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta e senza necessità di richiesta formale presentata dal lavoratore.

Sia il Bonus di 80 euro, il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti solo se vengono rispettati determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e qualora in sede di conguaglio si rilevino non spettanti, il sostituto d'imposta provvede al recupero in busta paga del relativo importo. Ove il già menzionato importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il sostituto d'imposta mensilmente deve presumere il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e in base ad eventuali dati reddituali forniti dal lavoratore.

Tuttavia, il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.

**A) TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO**

Si tratta di bonus che spetta per le prestazioni di lavoro resa dal 1° luglio 2020

- Ai titolari di reddito complessivo annuo non superiore a 28 mila euro e rideterminati in funzione del numero dei giorni lavorati e non concorre alla formazione de reddito complessivo:

Ammontare:

- 600 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020
- 1.200 dal 1° gennaio 2021.

**B) ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI COMPRESI TRA 28.001 E 40. 000 EURO**

Si tratta di un'ulteriore detrazione fiscale sull'Irpef lorda, che consiste in una riduzione dell'imposta dovuta per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

- nel caso di redditi compresi tra 28 mila euro e 35 mila euro, l'importo di 480 euro è aumentato del prodotto tra 120 e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo percepito e 7.000 euro, di seguito la formula:  $(480+120) \times \frac{(35.000 - \text{reddito complessivo})}{7000}$ ;

- nel caso di redditi compresi tra 35.000 euro e 40.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro, di seguito la formula:  $480 \times \frac{(40.000 - \text{reddito complessivo})}{5.000}$ .

Ai sensi dell'art. 3 del più volte citato D.lg. n.3/2020 ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo del beneficio fiscale in questione, non rileva i redditi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il TFR, mentre si tiene conto anche delle quote esenti dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati e i redditi da cedolare secca.

Si allega alla presente il modulo di comunicazione per il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione, ricordando che la compilazione di detto modulo è facoltativo e come evidenziato sopra la Fondazione, in sua mancanza, provvederà a riconoscere i trattamenti sulla base dei dati reddituali in nostro possesso e saranno esposti nella CU 2021.

Si invita, ad ogni buon fine, i dipendenti e collaboratori, percettori dei trattamenti di cui all'art.1 e art 2 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, in tutto o in parte non spettanti, è tenuto alla restituzione degli stessi in sede di dichiarazione dei redditi.

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI  
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE  
(di cui all'art. 1 e all'art. 2 D.L. 3/2020)**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dipendente della  
Fondazione Stella Maris Mediterraneo Onlus dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in relazione all'applicazione  
delle disposizioni del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 art. 1 e art.2 che prevedono l'erogazione del  
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'ulteriore detrazione  
fiscale, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità  
in atti e delle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del DPR 28  
febbraio 2000 n. 455

**Comunico quanto segue**

richiedo la non applicazione del Trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale.

richiedo l'applicazione del Trattamento integrativo ovvero dell'Ulteriore Detrazione fiscale solo in  
sede di conguaglio.

ai fini del calcolo del reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui all'art.  
12 e art. 13, TUIR, del Trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale comunico i seguenti  
altri redditi in aggiunta a quelli erogati da codesto sostituto d'imposta: euro \_\_\_\_\_.

*Cordiali saluti.*

\_\_\_\_\_

*Firma*

\_\_\_\_\_